

**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00569 del 10/10/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2024/00585

OGGETTO: [ID VIP 10931] - Parco eolico denominato "SERRA DI MELE", costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 39,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Altamura (BA), incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Gravina in Puglia (BA).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: R2R S.R.L.



Il giorno 10/10/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;



- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell'art 12 del



- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di



- aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
- siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 42162 del 05.03.2024, acquisita in pari data al prot. n. 115148 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 146541 del 21.03.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 195111 del 22.04.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Bari, ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 237113 del 20.05.2024, con la quale il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica ha espresso parere non favorevole;
- nota proprio prot. n. 25576 del 05.03.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha formulato le osservazioni ivi riportate;

RITENUTO che:



- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10931, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "SERRA DI MELE", costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 39,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Altamura (BA), incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Gravina in Puglia (BA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "R2R" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.



Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 10931.pdf - 6c35a9768552ea5cd322cd37ab2bd86feeb9be36b814a16980a1644fb728eef5

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10931

Tipologia di progetto: Impianto Eolico
Potenza: 39,6 MW
Ubicazione: Comuni di Altamura (BA) e Gravina in Puglia (BA)
Proponente: Società R2R S.r.l.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Serra di Mele", costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 39,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Altamura (BA), incluse le relative opere di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale ricadenti anche nel Comune di Gravina in Puglia (BA).

Il Parco Eolico Serra di Mele si collegherà alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per la consegna della energia elettrica prodotta attraverso una Cabina Utente a 36 kV da collegare in antenna alla sezione a 36 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) 150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV "Matera Nord – Altamura All". Gli interventi relativi all'installazione degli aerogeneratori ricadono nel territorio comunale di Altamura, in un'area compresa tra le località *Capo di Salci* e *Serra di Mele*, mentre le relative opere di connessione alla RTN interessano la località *Lama di Nebbia*, anch'essa in comune di Altamura. Un breve tratto di elettrodotto, previsto all'interno di una strada aperta al pubblico transito, interessa il confinante territorio del Comune di Gravina in Puglia.

Il modello tipo di aerogeneratore è il modello tipo Siemens Gamesa SG170 da 6,6 MW con altezza mozzo pari a 115 m, diametro rotore pari a 170 m e altezza massima al top della pala pari a 200 m. Le posizioni delle macchine hanno all'incirca un'altitudine che varia dai 360 ai 410 m s.l.m.

La fondazione prevista in progetto è sostanzialmente una piastra circolare a sezione variabile con spessore massimo al centro, pari a circa 280 cm, e spessore minimo al bordo, pari a 60 cm. La porzione centrale, denominata "colletto", presenta altezza costante di 2.80 m per un diametro pari a circa 6.00 m. Il colletto è il nucleo del basamento in cui verranno posizionati i tirafondi di ancoraggio del primo anello della torre metallica, il restante settore circolare sarà ricoperto con uno strato orizzontale di rilevato misto arido, con funzione stabilizzante e di mascheramento. I pali di fondazione previsti nel dimensionamento preliminare sono 36 pali del tipo di grande diametro, pari a 800 mm, in conglomerato cementizio armato, di lunghezza massima pari a 16 metri, ad asse verticale, del tipo trivellato con asportazione del terreno.

La viabilità complessiva di impianto, al netto dei percorsi sulle strade principali e secondarie esistenti per l'accesso al sito del parco eolico, ammonta a circa 6,6 km.

Distanze minime dai centri abitati più prossimi:

- Gravina in Puglia: 2,600 Km
- Altamura: 2,800 Km

Di seguito le coordinate degli aerogeneratori di progetto nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33:

Aerogeneratore	X	Y
S1	624761	4517557
S2	625343	4517931
S3	626346	4517640
S4	627356	4517349
S5	627821	4516620
S6	627613	4515979



Fig. 01 - Inquadramento dell'area di progetto su base cartografica;





Fig. 02 - Inquadramento territoriale su ortofoto




Verifiche ai sensi del R.R. 24/2010

Dall'analisi della cartografia delle *aree non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 (<http://www.sit.puglia.it>), Fig. 03, emerge che:

- Le aree destinate alla realizzazione delle postazioni eoliche e delle relative piazzole **non** ricadono in *aree non idonee*;
- L'area di cantiere e trasbordo nonché l'area della sottostazione utente **non** ricadono in *aree non idonee*;

Fig. 03 – Aree non idonee - Fonte wms SIT Puglia



Tuttavia il parco eolico è costituito dall'insieme di tutte le opere necessarie alla sua costruzione, funzionamento ed esercizio, come si evince dalle Fig. 04 e Fig.05:

Fig. 04 - Sovrapposizione della viabilità di impianto con area ZPS e relativo buffer di 200m



Il cavidotto interrato, la viabilità alla costruzione e all'esercizio dell'impianto eolico e la viabilità da adeguare **si sovrappongono** con aree definite *non idonee* alla realizzazione degli impianti FER:

- La viabilità che consente l'arrivo alle postazioni S5 e S6 dalla SP27 **ricade** su area ZPS/ZSC "Murgia Alta".
- La viabilità rurale, che collega le postazioni eoliche con la SP27, **ricade** sul buffer di 200 m dell'area ZPS/ZSC summenzionata.


La stessa viabilità **si sovrappone** con l'area "IBA n. 135 – Murge". Il processo di aggiornamento dello stato delle ZPS in relazione ai siti IBA è concluso, portando all'individuazione della ZPS "Murgia Alta", quindi il perimetro dell'IBA coincide in gran parte con quello della ZSC-ZPS IT9120007 "Murgia Alta", Fig. 05;

Inoltre la stessa viabilità di collegamento dell'impianto eolico con la S.P. 27 **si sovrappone** con le aree della rete dei tratturi, l'antico percorso storico tutelato (tracciato Melfi-Castellaneta sottoposto a vincolo con D.M. 22-12-1983), coincidente con la Via Appia Antica, Fig. 06.

Fig. 05 - Sovrapposizione della viabilità di impianto con area IBA



Fig. 06 - Sovrapposizione della viabilità di impianto con rete dei trattori e relativo buffer



Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021


Il parco eolico impegna aree distribuite relative a n. 6 torri interessando fogli e particelle catastali diverse e non contigue. Gli aerogeneratori rispetto alle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs. 199/2021 si pongono come segue:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non è interessata da impianti della stessa fonte** e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;

- lett. c-bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. c-bis 1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. c-ter)** Sull'area di progetto **non** è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico o impianto di produzione di biometano.
- lett. c-quater)** In riferimento alla lett. c quater le torri in progetto interessate nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della II parte o dell'art.136 del medesimo decreto (3.000,00 metri per gli impianti eolici) si pongono come segue:

Tutte le 6 aree interessate dalle torri **non** ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, mentre **ricadono** nella fascia di rispetto dei 3.000,00 m dei beni sottoposti a vincoli ai sensi della II parte o dell'art.136 del medesimo decreto, Fig. 07:

Fig. 07 - Mappatura delle Aree Idonee D.L. 199/2021 e s.m.i.



in particolare interferiscono con:

Aree e immobili di notevole interesse pubblico

- Codice **PAE011 – Gravina in Puglia** – Vincolo Paesaggistico – **Vincolo diretto** - Istituito ai sensi della L. 1497 – Galassino del 01-08-1985 – G.U. n. 30 del 06-02-1986 – dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Gravina di Puglia con motivazione “ *La zona della gravina nel comune di Gravina riveste notevole interesse perché caratterizzata dalla presenza delle profonde gravine sulle quali affaccia il centro storico con il quale costituisce un esempio di paesaggio antropizzato di eccezionale valore*” - Classificazione D.Lgs. 42/2004, art. 136 con DGR n. 623 /2018 - **art.136, co. 1, lettera c) e d)**;

Siti interessati da beni storico culturali

- Codice **ARK0172 – Chiesa-Grotta di S. Michele e Cripta di S. Mario**–comune di Gravina– Vincolo Architettonico– **Vincolo diretto**- Istituito ai sensi della L. 1089 - decisione del 04.09.1981;

Zone di interesse Archeologico

- Codice **ARC0508 – Montedoro** – Vincolo Archeologico – **Vincolo diretto** – Istituito ai sensi della L. 1089 – decisione del 25/11/1991;

Area appartenente alla Rete dei Tratturi

- Tratturo **n. 21 “Regio Tratturo Melfi – Castellaneta”** – Classe **A** – Reintegrato 100 m – (tracciato della Via Appia antica);
- Tratturo **n. 89 “Tratturello Gravina – Matera”** – Classe **A** – Non reintegrato 30 m;

Città consolidate

- Gravina in Puglia

- Altamura

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In merito ai **requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio**, ai sensi dell'**art. 16.1 lett. e)**:

Si evidenzia **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;

art. 16.4:

La verifica istruttoria evidenzia che tutte le particelle catastali oggetto di studio **ricadono** in area di produzione di pregio. L'impianto eolico ricade in un comprensorio destinato a seminativi a prevalenza di cereali e colture orticole, ricade interamente in un comprensorio con morfologia pianeggiante, nella cui area vasta si producono colture che danno origine a prodotti DOC, DOP, IGP.

Gli aerogeneratori sono collocati tutti in particelle coltivate principalmente a seminativi con presenza di cereali, né le macchine né la viabilità di connessione interferirà con vigneti, uliveti o colture consociate arboree che possano dare origine a prodotti di pregio.

Tuttavia sia il comune di Altamura che quello di Gravina rientrano con l'intero territorio in prodotti di pregio da terreni seminativi, come le aree dell'impianto in esame, per la produzione di "Lenticchie di Altamura IGP" e il "Pane di Altamura DOP".

Inserimento nel Territorio

La realizzazione di torri eoliche alte 200 m praticamente a fianco della via Appia antica interferisce significativamente per la piena valorizzazione del bene. La via Appia antica è stata recentemente riconosciuta per la sua importanza archeologica e per essere stata iscritta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nella Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.

Inoltre il territorio su cui ricade il progetto in esame è interessato anche da altri progetti di FER da fonte eolica in corso di valutazione, praticamente stessa area. I progetti sono:

- Società proponente Wpd altilia s.r.l., parco eolico 12 aerogeneratori da 6,6 MW – Comuni Gravina in Puglia e Altamura; Codice ID 7318.
- Società proponente SCS 10 s.r.l., parco eolico 9 aerogeneratori da 6 MW – Comuni di Altamura e Santeramo in Colle; Codice ID 8993.
- Società proponente La Marinella s.r.l., parco eolico 5 aerogeneratori da 6,6 MW – Comune di Altamura; Codice ID 8418.
- Società proponente Wpd Silvium s.r.l., parco eolico 6 aerogeneratori da 6,6 MW – Comune di Gravina; Codice ID 8650.


Gittata massima organi rotanti in rottura

In merito al rischio dovuto alla rottura degli organi rotanti, i calcoli effettuati sono riportati nel documento YDUOL75-R2R-WSDM-RA15PR19 *Relazione sulla gittata degli elementi rotanti*; Dall'analisi del proponente si dichiara che la massima gittata si ottiene per un angolo di distacco ϑ pari a 65° ed è pari a circa **249 m**, ma il calcolo tiene solo conto della velocità di rotazione meccanica della pala, 10,6 rpm. Il calcolo dovrebbe tener conto della velocità di trascinamento del vento ed effetti aggravanti per la sicurezza, nonché di un fattore di sicurezza ingegneristico pari almeno a 1,5 che porterebbe il buffer di sicurezza a oltre 500,00 metri, come da bibliografia tecnica specialistica.

Sono stati individuati nel raggio di 1.000,00 metri dallo stesso proponente n. 20 fabbricati con categoria catastale "A" (nel dettaglio A3 - Abitazioni di tipo economico, A4 - Abitazioni di tipo popolare e A7 - Abitazioni in villini) identificati con le sigle F130, F131, F132, F133, F134, F136, F137, F138, F139, F140,

F141, F142, F143, F144, F145, F146, F147, F148, F149 e F150, almeno una decina posti sotto i 500,00 metri come si evince dalla Fig. 08:

Fig. 08 – Fabbricati censiti



CONCLUSIONI

Le aree propriamente destinate alle postazioni delle torri e l'area della sottostazione utente **non** ricadono in *aree non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Tuttavia la viabilità alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto eolico e la viabilità da adeguare **ricadono** in *aree non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Le aree su cui sono posti gli aerogeneratori **non** ricadono tra quelle classificate come *idonee* ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 (lett. a; lett. b; lett. c; lett. c-bis; lett. c-bis1; lett. c-ter1; lett. c-ter2; lett. c-ter3; lett. c quater).

L'impianto eolico ricade principalmente in un comprensorio destinato a seminativi, sia il comune di Altamura che quello di Gravina rientrano con l'intero territorio in prodotti di pregio da terreni seminativi, come le aree dell'impianto in esame, per la produzione di "Lenticchie di Altamura IGP" e il "Pane di Altamura DOP". Quindi, in merito alle zone caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità, l'insediamento e l'esercizio dell'impianto in esame **compromette** e **interferisce** negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

Le Torri sono poste in un'area con significativa presenza di fabbricati, il calcolo della gittata di frammenti a rottura non è coerente ai fini della sicurezza per i bersagli. Inoltre la Torre **S4** è posta a 556,20 metri dalla SP 27 (Via Appia Antica – Regio Tratturo Melfi-Castellaneta) che pone quest'ultima a rischio bersaglio.